



Idee Economiche & Design sas di Marco BAVA & C

Str.S.Martino 48/5 10090 Castiglione T.se – tel: 39+3893399999 – P.I 06451320011- ideeconomiche@pec.it

TO.10.08.2017

OSSERVAZIONI di Marco BAVA su
REVISIONE DEL REGOLAMENTO N. 18592 DEL 26 GIUGNO 2013 SULLA RACCOLTA DI
CAPITALI DI RISCHIO TRAMITE PORTALI ON-LINE.

Titolo III Regole di condotta Art. 13 (Obblighi del gestore)

....Il gestore valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno , la politica sui conflitti di interesse elaborata e adotta misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.sei mesi¹

L'eccessivo ricorso alla comunicazione agli investitori è da considerarsi una carenza della politica sui conflitti di interesse..

5. Il gestore assicura agli investitori diversi dagli investitori professionali il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette 10 giorni decorrenti dalla data dell'ordine.²

d) il trattamento fiscale di tali investimenti, (con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi), nel caso di start-up innovative e PMI innovative;³

f) i contenuti tipici di un piano industriale business plan e del regolamento o statuto di un OICR;⁴

Art. 23 (Sanzioni) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 50-quinquies, comma 7, primo periodo 190-quater, del Testo Unico in materia di sanzioni pecuniarie, la Consob dispone: a) la

¹ Per evitare che eventuali distorsioni si dilunghino nel tempo

² per dare un periodo di riflessione piu ampio

³ la nuova normativa ha generalizzato la fiscalita

⁴ in Italia si dovrebbe scrivere in italiano

sospensione da 6 mesi uno a 12 quattro⁵ mesi dell'attività del gestore in caso di grave violazione delle regole di condotta previste dal titolo III

~~2. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 1, lettere a) e b), la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore~~⁶

~~ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa piccole e medie imprese diversa diversa dalla società offerente~~⁷

a) descrizione dell'offerente: - per le start-up innovative e PMI innovative piccole e medie imprese, la descrizione del progetto industriale, con indicazione del settore di utilità sociale in caso di start-up innovative a vocazione sociale, del relativo piano industriale business plan e l'indicazione del collegamento ipertestuale al sito internet dell'offerente ove reperire le informazioni richieste rispettivamente dall'articolo 25, commi 11 e 12, del decreto e dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33.

c-ter) trattamento fiscale degli investimenti, con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi, nel caso di start-up innovative e piccole e medie imprese PMI innovative;



www.marcobava.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it

⁵ per rendere più incisivo l'intervento.

⁶ Elemento arbitrario

⁷ non si capisce cosa c'entri con Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsti all'articolo 25, comma 5, del decreto o da investitori a supporto dell'innovazione delle piccole e medie imprese, aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecento mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti: